



N. 239/EL-163/223/2015-VL

Il Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

di concerto con

il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

**DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO
A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI**
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PIANIFICAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO, in particolare, il comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del decreto legge n. 239/2003 che prevede che le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero della transizione ecologica – Dipartimento energia), di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica – Dipartimento sviluppo sostenibile), con il consenso dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento



amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO in particolare l'articolo 6 del suddetto decreto legislativo n. 127/2016, che prevede che “nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ...sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 22 novembre 2021 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20210096994 del 26 novembre 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTA l'istanza prot. n. TEAOTNA/P20090001009 del 16 aprile 2009 (prot. MiSE n. 0050142 del 24 aprile 2009), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 - C.F. 05779661007) ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla ricostruzione e all'esercizio degli elettrodotti “Matera-Grottole” , “Grottole-Salandra con derivazione Salandra F.S.” e “Salandra-San Mauro Forte, dal portale in Salandra fino al palo n. 192” nel territorio dei comuni di Matera, Grottole e Salandra, in provincia di Matera, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto della citata istanza scaturisce dalla necessità di operare il rifacimento e il ripotenziamento di alcuni elettrodotti ormai obsoleti facenti parte dell'ex elettrodotto a 150 kV “Bari-Rotonda”, anche allo scopo di far fronte alle crescenti richieste di energia connesse all'ampio sviluppo residenziale e industriale dell'area geografica interessata dall'opera;

CONSIDERATO altresì che tale opera è compresa fra quelle previste nel “Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale”;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede



(C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTO il decreto n. 239/EL-163/223/2015 del 24 aprile 2015, con il quale il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed ha autorizzato la società Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle stesse;

CONSIDERATO che, a seguito dell'avvio della progettazione esecutiva, dei conseguenti contatti con gli Enti locali e dei sopralluoghi in situ, è stato rilevato che nel territorio del comune di Matera, in località "Contrada Aia del Cavallo" e nell'area "La Martella", sono state autorizzate e realizzate strutture risultate interferenti con l'elettrodotto autorizzato;

CONSIDERATO che, per dar corso alla realizzazione delle opere elettriche autorizzate si è reso necessario lo studio delle seguenti tre varianti prevalentemente in comune di Matera, con un interessamento del comune di Salandra:

1) Variante in cavo dalla Cabina primaria (CP) "Matera Belvedere" al P. 6 New e una campata aerea dal sostegno P.6 New al sostegno P.7

- una variante mista aereo-cavo di ingresso alla CP di Matera, in sostituzione del tratto aereo dalla CP Matera al sostegno autorizzato P.7 di lunghezza pari a 1.200 m con un tratto in cavo interrato di lunghezza pari a 1.250 m fino al sostegno di transizione P.6 New. In tal modo non sarà più necessario realizzare i sostegni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 e P.6. Tramite il palo di transizione e la nuova campata aerea P.6 New-P.7 ci si ricollegherà al tracciato della linea autorizzata.

2) Variante aerea tra i sostegni P.18 e P.24

- una variante aerea all'elettrodotto in semplice terna in progetto di lunghezza complessiva di circa 2.440 m, che dal sostegno P.18 autorizzato prosegue lungo l'asse autorizzato fino al nuovo sostegno P.19 New, che sarà spostato di circa 75 m verso ovest rispetto al sostegno P.19 autorizzato. Da qui il tracciato devia bruscamente verso Nord-Ovest (similmente a quanto fatto dal tracciato autorizzato), superando la Strada provinciale Matera-Grassano sino al palo P.22 per poi aggirare da Nord un complesso edilizio e ricongiungersi al sostegno autorizzato P.24.

3) Variante aerea tra i sostegni P. 194-b-P.194-N

- una variante aerea tra i sostegni P.194-b e P.194-N di circa 240 m per garantire l'alimentazione



in derivazione dalla cabina FS di Salandra al nuovo elettrodotto “Grottole-Salandra” in corrispondenza della campata P.11-P.12.

VISTA la nota prot. n. TERNA/P20190049023 del 9 luglio 2019, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della società Terna S.p.A. ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’approvazione, ai sensi del comma 4-quaterdecies dell’articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003, di una variante localizzativa da apportare al progetto approvato con decreto n. 239/EL-163/223/2015 del 24 aprile 2015 finalizzata a risolvere le suddette criticità mediante la realizzazione degli interventi sopra descritti, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità dell’opera, nonché l’apposizione delle relative misure di salvaguardia, nei comuni di Matera e Salandra, in provincia di Matera;

CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l’autorizzazione preveda anche:

- 1) l’apposizione del vincolo preordinato all’imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell’articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- 2) la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

VISTA la dichiarazione allegata alla suddetta istanza prot. n. TERNA/P20190049023 del 9 luglio 2019, con la quale la società proponente ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro) e non è, pertanto, dovuto il versamento del contributo ai sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 239/2004;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P20190005856 del 24 gennaio 2019, e le successive integrazioni, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare istanza per una valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, c. 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto in autorizzazione, in quanto modifica ad opera ricadente in Allegato II, punto 4-bis) “*Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km*”;

VISTA la nota prot. n. 15296 del 17 giugno 2019, con la quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato di ritenere che la proposta di modifica



progettuale, consistente nelle “*Varianti miste aereo/cavo all'elettrodotto autorizzato 150 kV “CP Matera - CP Grottole – Salandra”*”, già sottoposte a VIA regionale, “*non determini impatti ambientali significativi e negativi e che pertanto, sia ragionevolmente da escludere la necessità di successive procedure di Valutazione di Impatto Ambientale*”;

VISTA la nota prot. n. 0017127 del 29 luglio 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell’articolo 14-*bis* della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell’art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l’indirizzo *web*, reso disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, cui accedere per acquisire copia del progetto;

CONSIDERATO che, nel termine perentorio di 15 giorni stabilito dal comma 2, lettera b) del citato articolo 14-*bis*, entro il quale è consentito alle Amministrazioni coinvolte di richiedere integrazioni documentali non sono pervenute richieste;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 139765/14AJ del 27 agosto 2019, la Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – Ufficio Foreste e tutela del territorio ha chiesto di acquisire ulteriore documentazione, in linea con la D.G.R. n. 412/2015;

CONSIDERATO che, la Società Terna S.p.A. con note prot. n. Terna/P20190071762 del 15 ottobre 2019 e prot. n. Terna/P20190072935 del 18 ottobre 2019 ha riscontrato la suddetta nota fornendo la documentazione richiesta;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 23606 del 24 ottobre 2019, ha prorogato di quindici giorni il termine per l’espressione dei pareri, al fine di consentire alla Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – Ufficio Foreste e tutela del territorio l’espressione del proprio parere;

VISTA la nota prot. n. 221238/14AJ del 19 novembre 2020, con la quale la Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – Ufficio Foreste e tutela del territorio ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 52-*ter* comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso i



Comuni interessati per la consultazione pubblica;

PRESO ATTO che la Società richiedente ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvio del procedimento tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Matera dall'1 settembre all'1 ottobre 2019 e all'Albo Pretorio del Comune di Salandra dal 2 settembre al 2 ottobre 2019;

PRESO ATTO che l'Avviso è stato pubblicato sui quotidiani "La Gazzetta del Mezzogiorno" e "Il Sole 24 Ore" dell'1 settembre 2019;

PRESO ATTO che l'Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 29 dell'1 settembre 2019;

ATTESO che, a seguito delle suddette comunicazioni non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che le aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTA la nota prot. n. 9609 del 10 ottobre 2019, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (ora Ministero della Cultura) ha espresso parere favorevole con condizioni;

VISTA la nota prot. n. 229838 del 2 dicembre 2020, con la quale la Regione Basilicata Dipartimento Ambiente ed Energia ha trasmesso, tra l'altro, la determinazione dirigenziale n. 133 del 16 novembre 2020 contenente l'espressione favorevole dell'Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale in merito agli aspetti paesaggistici;

VISTA la nota prot. n. 0025161 del 14 novembre 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha determinato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata invitando, nel contempo la Regione Basilicata a rilasciare il Consenso del Presidente previsto dall'articolo 1-sexies del decreto legge n. 239/2003 e s.m.i.; (*Allegato 1*);

VISTA la nota prot. n. 0018623 del 20 novembre 2019, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, nel trasmettere la nota prot. n. 79390 dell'8 ottobre 2019 del Comune di Matera, ha chiesto nuovamente alla Regione Basilicata la trasmissione della comunicazione circa la conformità/non conformità dell'intero progetto in esame rispetto ai



piani urbanistici vigenti;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la nota prot. n. 0016024 del 17 luglio 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato alla Regione Basilicata la richiesta di rilascio del prescritto atto di consenso del Presidente, ai fini dell'emissione del decreto autorizzativo;

VISTA la nota prot. n. 0023936 del 21 ottobre 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione della mancata espressione del consenso da parte della Regione Basilicata entro i termini indicati nella suddetta nota, ha convocato il Comitato Interistituzionale di cui al comma 4-bis dell'articolo 1-sexies del predetto decreto legge n. 239/2003, al fine di acquisire il consenso medesimo;

VISTI i resoconti verbali delle riunioni del suddetto Comitato tenutesi il 29 ottobre e il 19 novembre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 195 dell'11 dicembre 2020, con il quale la Regione Basilicata ha espresso il consenso di cui al comma 4-bis dell'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che la variante localizzativa in questione risulta urgente e indifferibile al fine di ultimare il rifacimento e il ripotenziamento di alcuni elettrodotti ormai obsoleti facenti parte dell'ex elettrodotto a 150 kV "Bari-Rotonda", anche allo scopo di far fronte alle crescenti richieste di energia connesse all'ampio sviluppo residenziale e industriale dell'area geografica interessata dall'opera,

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in



riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n.22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTA l'istanza prot. n. TERNA/P20200009011 del 10 febbraio 2020, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare nel termine stabilito i lavori relativi all'opera autorizzata, ha chiesto la proroga di due anni della pubblica utilità dell'opera e del termine stabilito dall'articolo 4, comma 5 del citato decreto n. 239/EL-163/223/2015 del 24 aprile 2015;

VISTO il decreto n. 239/EL-163/223/2015-PR dell'11 maggio 2020, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha prorogato sino al 24 aprile 2022 il termine di cui al comma 5 dell'art. 4 del decreto di autorizzazione di ricostruzione degli elettrodotti "Matera-Grottole", "Grottole-Salandra con derivazione Salandra F.S." e "Salandra-San Mauro Forte, dal portale in Salandra fino al palo n. 192" nel territorio dei comuni di Matera, Grottole e Salandra, in provincia di Matera, autorizzati con decreto n. 239/EL-163/223/2015 del 24 aprile 2015;

VISTA l'istanza prot. n. GRUPPOTERNA/P20210043912 del 28 maggio 2021, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., ha chiesto la rettifica del decreto di proroga n. 239/EL-163/223/2015-PR del 11 maggio 2020, con l'integrazione della proroga di 2 anni della pubblica utilità, non concessa con il sopradetto decreto di proroga;

CONSIDERATO che è stato accertato che nel decreto di proroga n. 239/EL-163/223/2015-PR dell'11 maggio 2020 per mero errore materiale non è stata inserita la previsione della concessione della proroga della pubblica utilità del decreto n. 239/EL-163/223/2015 del 24 aprile 2015;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 101 del 24 marzo 2021, con il quale sono stati prorogati sino al 24 aprile 2022 i termini di validità del decreto della Giunta della Regione Basilicata n. 268 del 12 marzo 2013 in merito al progetto di rifacimento degli elettrodotti 150 kV Matera-Grottole, Grottole-Salandra cd Salandra FS e Salandra-San Mauro Forte (dal portale in Salandra al palo n. 192) nei comuni di Matera, Grottole e Salandra, fatte salve le prescrizioni previste nella predetta Delibera della Giunta regionale e le aggiuntive quattro condizioni ambientali espresse nel parere n. 33 del 21 dicembre 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 544 del 21 dicembre 2021, con il quale è stata determinata la parziale ottemperanza della condizione ambientale n. 1, e l'ottemperanza delle condizioni ambientali n. 2, 3 e 4 contenute nel suddetto Decreto VIA n. 101 del 24 marzo 2021;



PRESO ATTO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto nel proprio parere n. 391 del 29 novembre 2021 che la prescrizione n. 1, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori per il Lotto 1 e per il Lotto 2, *“risulti parzialmente ottemperata quanto all'approfondimento richiesto, ed ottemperabile non già con azioni di modifica progettuale, ma con la messa in atto delle azioni indicate”* nel parere medesimo;

VISTO l' "Atto di accettazione" prot. n. GRUPPOTERNA/20220011386 dell'11 febbraio 2022, con il quale la società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'approvazione della suddetta variante localizzativa secondo quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del decreto legge n. 239/2003;

RITENUTO, altresì, di dover procedere alla proroga del termine relativo all'efficacia della dichiarazione della pubblica utilità delle opere autorizzate con il decreto n. 239/EL-163/223/2015 del 24 aprile 2015, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvata la variante localizzativa, come descritta in premessa, da apportare al progetto definitivo di ricostruzione degli elettrodotti "Matera-Grottole", "Grottole-Salandra con derivazione Salandra F.S." e "Salandra-San Mauro Forte, dal portale in Salandra fino al palo n. 192" nel territorio dei comuni di Matera, Grottole e Salandra, in provincia di Matera, autorizzato con decreto n. 239/EL-163/223/2015 del 24 aprile 2015.
2. La suddetta variante localizzativa sarà realizzata secondo la planimetria catastale n. DGFR17039A695614 - Rev. 00 del 27 settembre 2018 – Fogli 1-3, allegata alla citata istanza.
3. Il termine relativo all'efficacia della dichiarazione della pubblica utilità del progetto degli



elettrodotti “Matera-Grottole”, “Grottole-Salandra con derivazione Salandra F.S.” e “Salandra-San Mauro Forte, in provincia di Matera, approvato con decreto n. 239/EL-163/223/2015 del 24 aprile 2015, è prorogato di 2 (due) anni.

Articolo 2

1. Il presente decreto sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l’autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
2. Il presente provvedimento ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le opere autorizzate sono inamovibili.
4. Il presente decreto costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
5. Il presente decreto è trasmesso ai Comuni interessati, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano apposte le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell’articolo 1-sexies, comma 3 del decreto legge 239/2003 e dell’articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. 327/2001.
6. Il presente decreto è, inoltre, trasmesso agli Enti territoriali interessati per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici.

Articolo 3

7. La presente approvazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).
8. La Società Terna S.p.A. è, inoltre, vincolata al rispetto di tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni contenuti nel provvedimento autorizzativo n. 239/EL-163/223/2015 del 24 aprile 2015 che non sono stati oggetto di modifica da parte del presente decreto.

Articolo 4

1. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Articolo 5

Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell’eventuale imposizione coattiva della servitù di elettrodotto con le modalità indicate in



premessa, è confermata delega a Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato DPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere elettriche.

Articolo 6

Avverso la presente approvazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA

(Dott. Mariano Grillo)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO,
LA PIANIFICAZIONE
ED I PROGETTI INTERNAZIONALI

(Dott.ssa Bernadette Veca)

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)